

**PROTOCOLLO DI INTESA CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE
MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO REGIONALE
PER L'AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA**

Il giorno 16 maggio 2005 presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica di cui al d.d.g. prot. n.7385 del 26.8.2003 e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente protocollo d'intesa, per procedere alla definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali a livello regionale per l'Area V della dirigenza scolastica.

LE PARTI

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare gli artt.40 ss.;

VISTO il C.C.N.Q. 7.8.1998, concernente le libertà e le prerogative sindacali;

VISTO il C.C.N.Q. 24.11.1998 sulla definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, nonché il successivo C.C.N.Q. 9.8.2000 istitutivo dell'Area V riferita alla dirigenza scolastica;

VISTO il C.C.N.L. per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica relativo al periodo 1.9.2000 - 31.12.2001, sottoscritto in data 1.3.2002, e in particolare gli artt.3 ss. sulle relazioni sindacali;

VISTO il C.I.N. per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica, relativo al periodo 1.9.2000 - 31.12.2001, sottoscritto in data 23.9.2002;

RITENUTA l'opportunità di addivenire alla definizione del presente protocollo, per rendere più snello ed efficiente il sistema delle relazioni sindacali a livello regionale, relativamente alle materie concernenti l'Area V della dirigenza scolastica;

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Campo di applicazione, durata, decorrenza.

1. Il presente protocollo di intesa si applica ai dirigenti scolastici in servizio nella Regione Puglia, appartenenti all'Area V istituita dal contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 9.8.2000.
2. Gli effetti giuridici della presente intesa decorrono dalla data di sottoscrizione e rimangono in vigore fino a quando non venga stipulata una successiva intesa decentrata in materia.
3. La presente intesa viene predisposta e sottoscritta sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa e dal CCNL vigenti, ai quali si fa riferimento per quanto non espressamente indicato.
4. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione, la Direzione Scolastica Regionale procederà alla trasmissione di copia integrale del presente protocollo d'intesa a tutte le istituzioni scolastiche della Regione Puglia.

ART. 2 - Obiettivi e strumenti.

1. Il presente protocollo di intesa mira a definire i criteri e le modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali a livello regionale per i dirigenti scolastici della Regione Puglia.

2. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficienza e l'efficacia del sistema scolastico con quella di valorizzare la funzione del dirigente scolastico nei processi di innovazione in atto nella scuola dell'autonomia, assecondando l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale dei dirigenti stessi.

3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali, individuati nell'art.3, comma 2, lett. b) e c) del C.C.N.L. 1.3.2002:

a) **contrattazione integrativa**, che si svolge sulle materie indicate nel successivo art.3;

b) **partecipazione**: si articola negli istituti dell'informazione preventiva e successiva, della concertazione, della consultazione e dell'interpretazione autentica.

ART. 3 - Contrattazione integrativa.

1. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale la contrattazione integrativa si svolge, con le procedure stabilite dall'art.40, comma 4, d.lgs. 30.3.2001, n.165, sulle seguenti materie, così come indicate nell'art.7 C.C.N.L. 1.3.2002:

a) *determinazione della retribuzione di posizione;*

b) *determinazione dei compensi per la retribuzione di risultato;*

c) *iniziative in materia di pari opportunità;*

d) *applicazione del d.lgs.626/1994 e del d.lgs.242/1996;*

e) *linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento;*

f) *criteri per i comandi e l'utilizzazione in altri compiti dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art.21, comma 11, C.C.N.L. 1.3.2002.*

ART. 4 - Informazione, concertazione e consultazione.

1. L'Amministrazione scolastica regionale ed i c.s.a, sulle materie delegate, salvo casi di comprovata urgenza, forniscono almeno 5 giorni prima, l'**informazione preventiva** e la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati nell'art.9 C.C.N.L. 1.3.2002 sulle seguenti materie:

a) *affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;*

b) *articolazione delle posizioni dirigenziali;*

c) *condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;*

d) *valutazione dell'attività dei dirigenti;*

e) *modalità di attribuzione della retribuzione di risultato;*

f) *programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti;*

g) *misure di pari opportunità;*

h) *tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e applicazione del d.lgs. 19.9.1994, n.626;*

i) *incarichi aggiuntivi;*

j) *gestione delle iniziative socio-assistenziali in favore dei dirigenti;*

k) *consistenza e variazione delle dotazioni organiche;*

l) *criteri e modalità di conferimento delle reggenze.*

2. Nelle materie previste dalle lettere b), c), d), e), f), g), i) e j), ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art.9 C.C.N.L. 1.3.2002 può attivare, mediante richiesta scritta, la procedura di **concertazione** per l'esame delle materie medesime. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il decimo giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione l'Amministrazione non assume iniziative unilaterali e le OO.SS. non assumono iniziative conflittuali. La concertazione si conclude nel termine massimo di 15 giorni; dell'esito della stessa è redatto specifico verbale, a cura dell'Amministrazione, dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.

3. L'Amministrazione scolastica regionale ed i centri servizi amministrativi, forniscono alle rappresentanze sindacali di cui all'art.9 C.C.N.L. 1.3.2002 l'**informazione successiva** sui provvedimenti amministrativi e gli altri atti di gestione attinenti le materie oggetto del presente protocollo d'intesa o comunque rilevanti ai fini della prestazione di lavoro dei dirigenti scolastici. L'informazione va fornita, salvo casi di comprovata impossibilità, non oltre 10 giorni e nelle forme di cui al comma 1.

4. La **consultazione** dei soggetti sindacali di cui all'art.9 C.C.N.L. 1.3.2002, prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione con particolari riflessi sul rapporto di lavoro, è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, sulle seguenti materie:

- a) *tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e applicazione del D.Lgs. 19.9.1994, n.626;*
- b) *consistenza e variazione delle dotazioni organiche.*

ART. 5 - Interpretazione autentica dei contratti.

1. In attuazione dell'art.49 del d.lgs. 30.3.2001, n.165, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.

2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa e deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art.47 d.lgs. 165/2001, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.

ART. 6 - Altre forme di partecipazione.

1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività dell'amministrazione scolastica, è prevista la costituzione, su richiesta di una delle parti, di **commissioni bilaterali** ovvero **osservatori** per l'approfondimento di specifiche problematiche, relative alle competenze e responsabilità dei dirigenti scolastici in particolare su quelle concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche, osservazione sull'andamento dei processi di valutazione, nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità per quanto di sua competenza, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.

ART. 7 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione.

1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro di livello regionale concernenti i dirigenti scolastici, le parti convengono sulla necessità che l'effettuazione di azioni di sciopero ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi organismi. Durante l'esperimento del tentativo di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero, l'amministrazione si astiene dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.

2. Per tali conflitti, entro 15 giorni dalla richiesta, è convocato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con decreto del Direttore Generale, un **organismo di conciliazione** composto da:

- il direttore generale o un suo delegato;
- il dirigente dell'ufficio interessato alla materia oggetto del conflitto;
- i rappresentanti delle OO.SS. ammesse alla contrattazione integrativa.

Le funzioni di segretario del collegio sono svolte da un funzionario dell'Ufficio Scolastico Regionale, di qualifica possibilmente corrispondente all'Area C.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo, si richiamano le disposizioni contenute nel D.M. n.127 del 20.4.2000.

ART. 8 - Modalità organizzative.

1. Nell'ambito dell'attuale struttura della Direzione Regionale è organizzato un ufficio (al quale le OO.SS. regionali potranno sempre accedere) con il compito di coordinare i rapporti con le OO.SS., con particolare riferimento all'informativa, alla richiesta di atti ufficiali e/o inerenti a procedimenti interessanti i dirigenti scolastici e alle convocazioni delle OO.SS. medesime, che dovranno essere effettuate, in forma scritta e/o telematica, almeno 5 giorni prima dei singoli incontri, salvo casi di particolare urgenza.

La Direzione Generale si impegna a riscontrare, entro 15 giorni, la richiesta di incontro formulata dalle OO.SS. per chiarimenti su materie riguardanti le competenze e le responsabilità dei dirigenti scolastici.

2. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale è assicurato un apposito spazio per le esigenze di affissione di materiale a contenuto sindacale delle OO.SS. abilitate alla contrattazione decentrata. Entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo sarà individuato un apposito locale da destinare alle OO.SS. regionali.

3. Alle singole riunioni potranno partecipare le delegazioni di ciascuna delle OO.SS. regionali firmatarie del presente protocollo di intesa.

4. Le OO.SS. firmatarie della presente intesa potranno utilizzare il servizio di posta elettronica del MIUR per informare i dirigenti scolastici in ordine alle assemblee sindacali indette a livello regionale o sub-regionale, informandone l'Ufficio Scolastico Regionale almeno 8 giorni prima della data stabilita; analogo comunicazione andrà effettuata al C.S.A. territorialmente competente.

5. Laddove possibile e fatti salvi i casi di necessità ed urgenza, si programmerà un calendario mensile degli incontri tra le parti.

NOTA A VERBALE

La Parte Pubblica, nel sottoscrivere il presente Protocollo d'intesa concernente la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali a livello regionale per l'Area V della dirigenza scolastica, si impegna a prendere in considerazione, in sede di contrattazione integrativa relativa alla gestione delle relazioni sindacali sul territorio regionale del personale del comparto scuola, l'esigenza rappresentata dall'ANP-CIDA che il dirigente scolastico interessato possa avvalersi della consulenza dell'ARAN o di personale di sua fiducia, senza oneri per l'Amministrazione, nell'espletamento delle procedure di raffreddamento inerenti le relazioni sindacali d'istituto.

Bari, 16.5.2005

LA PARTE PUBBLICA